



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI
AREA AFFARI ISTITUZIONALI
SETTORE ORGANI COLLEGIALI E AFFARI GENERALI
Ufficio Affari Generali

Decreto n. **1665** del **11 giugno 2014**

Prot. n. 13472

Anno 2014 Titolo Classe Fascicolo

IL RETTORE

- VISTO** lo Statuto dell'Università degli Studi di Sassari emanato con D.R. n. 2845 del 7 dicembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 298 del 23/12/2011 (supplemento ordinario n. 275) e successive modificazioni;
- VISTO** il decreto rettorale n. 32 del 9 gennaio 2014, con il quale è stato emanato il Regolamento che disciplina il riconoscimento del titolo di professore emerito;
- VISTO** il decreto rettorale n. 875 del 24 marzo 2014, con il quale è stato modificato il Regolamento che disciplina il riconoscimento del titolo di professore emerito;
- VISTA** la delibera del Comitato dei Garanti del 16 aprile 2014, con la quale ha proposto alcune modifiche al Regolamento su citato;
- VISTE** le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione rispettivamente in data 21 e 29 maggio 2014, con le quali sono state approvate le modifiche proposte dal Comitato dei Garanti al Regolamento per la proposta di riconoscimento del titolo di professore emerito.

DECRETA

Il Regolamento che disciplina le proposte di riconoscimento del titolo di professore emerito, facente parte integrante del presente decreto, è così modificato:

REGOLAMENTO PER LA PROPOSTA DI RICONOSCIMENTO DEL TITOLO DI PROFESSORE EMERITO

Indice sommario

Art. 1 (Requisiti oggettivi per la candidatura al titolo di Professore Emerito)

Art. 2 (Requisiti soggettivi per la candidatura al titolo di Professore Emerito)

Art. 3 (Proposta e candidatura ad iniziativa del Dipartimento)

Art. 4 (Presentazione e approvazione della proposta)

Art. 5 (Comitato dei Garanti)

Art. 6 (Proposta di candidatura ad iniziativa del Rettore)

Articolo 1

Requisiti oggettivi per la candidatura al titolo di Professore Emerito

1. Il titolo di Professore Emerito può essere conferito ai professori di prima fascia cessati dal servizio per raggiunti limiti d'età o volontarie dimissioni che:

a) abbiano maturato almeno 20 anni di ordinariato. Nella determinazione di tale presupposto si comprende il periodo di servizio svolto in qualità di professore straordinario e si prescinde da eventuali sospensioni dall'attività di servizio effettivo in base alle norme di legge.

b) abbiano mantenuto nel corso della carriera accademica un contegno connotato da assoluta correttezza nei confronti degli interlocutori interni ed esterni dell'Ateneo in coerenza con i valori riconosciuti dal Codice Etico, e non abbiano causato discredito o lesa il prestigio dell'istituzione Accademica.

c) alla data di presentazione della candidatura non siano, di norma, cessati dal servizio da più di due anni, salvo motivate eccezioni.

2. La proposta di candidatura al titolo non può essere presentata per i docenti che abbiano subito un provvedimento disciplinare o una sanzione per violazione del Codice Etico di Ateneo.

Articolo 2

Requisiti soggettivi per la candidatura al titolo di Professore Emerito

1. Il titolo di professore emerito può essere conferito ai professori, in possesso dei requisiti oggettivi indicati dall'art. 1 del presente regolamento, che abbiano dato lustro all'Ateneo attraverso un'attività scientifica di livello particolarmente elevato, attestata dal valore, dalla continuità e dalla rilevanza della produzione scientifica, così come dall'ottenimento di prestigiosi premi o riconoscimenti nazionali e internazionali relativi all'attività scientifica e di ricerca.

2. Costituiscono motivazioni aggiuntive per la proposta di conferimento del titolo:

- a) incarichi scientifici e istituzionali quali, ad esempio, la Presidenza o la Segreteria di Società Scientifiche, Accademie nazionali o internazionali.
- b) cariche accademiche e negli Organi dell'Ateneo; ruoli di responsabilità nelle Strutture e nell'organizzazione dell'Ateneo.

Articolo 3

Proposta e candidatura ad iniziativa del Dipartimento

1. La proposta di conferimento del titolo è inoltrata al Dipartimento di afferenza del candidato, da parte di un professore di prima fascia appartenente al medesimo Dipartimento.
2. Le proposte di candidatura di riconoscimento del titolo di Professore Emerito devono essere presentate da parte dei Dipartimenti entro il 30 giugno e entro il 31 dicembre di ogni anno.

Articolo 4

Presentazione e approvazione della proposta

1. Il Direttore del Dipartimento sottopone la proposta alla deliberazione del Consiglio, previa verifica con i competenti Uffici amministrativi del possesso dei requisiti oggettivi di cui all'art. 1 e dell'insussistenza di cause di esclusione in capo al candidato. Il Consiglio di Dipartimento delibera in merito alla proposta e alla sua procedibilità.
2. La seduta del Consiglio di Dipartimento è valida con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti, dedotti gli assenti giustificati. Gli aventi diritto al voto sono i docenti appartenenti al Dipartimento.
3. Ogni singola candidatura deve essere sottoposta a specifica votazione, che avviene in forma palese. La delibera di approvazione della proposta è assunta con il voto favorevole di almeno i due terzi dei partecipanti alla votazione.
4. Nell'ipotesi di mancato raggiungimento del quorum per la validità della seduta del Consiglio o di deliberazione non favorevole, la medesima proposta non può essere nuovamente presentata dal Dipartimento.

Articolo 5

Comitato dei Garanti

1. Il Comitato dei Garanti è composto dal Rettore e da cinque membri che rimangono in carica tre anni. I membri sono nominati dal Rettore previa comunicazione al Senato Accademico, assicurando una equilibrata partecipazione di genere.
2. Il Rettore convoca il Comitato e ne assume la Presidenza. Il Comitato di Garanzia esprime un parere motivato sulla proposta del Dipartimento. Il parere è limitato all'accertamento della sussistenza dei requisiti e dei criteri definiti dal presente Regolamento.

3. Il Rettore trasmette la proposta di conferimento del titolo, unitamente al parere del Comitato di Garanzia, al Senato accademico che delibera l'approvazione della proposta a maggioranza assoluta. La delibera favorevole del Senato accademico è trasmessa dal Rettore al Ministero competente.

Articolo 6

Proposta di candidatura ad iniziativa del Rettore

1. Il Rettore può proporre di propria iniziativa la candidatura per il conferimento del titolo di emerito ai professori di prima fascia cessati dal servizio che siano in possesso dei requisiti oggettivi previsti dall'art. 1 del presente regolamento e in mancanza delle cause di esclusione di cui al medesimo art. 1.

2. La proposta di candidatura tiene conto dei requisiti soggettivi previsti dall'art. 2 del presente regolamento nonché, in aggiunta, dei particolari meriti o servizi resi dal candidato a favore dell'Ateneo.

3. La proposta è sottoposta al parere motivato del Comitato di Garanzia secondo i criteri di cui all'art. 5 del presente regolamento.

Il Rettore trasmette la proposta di conferimento del titolo, unitamente al parere del Comitato di Garanzia, al Senato accademico che delibera l'approvazione della proposta a maggioranza assoluta. La delibera favorevole del Senato accademico è trasmessa dal Rettore al Ministero competente.

Il Rettore
(prof. Attilio Mastino)